



Reg. n. 158/2015
Del. 19/05/2015
Data 19/05/2015
Fasc. n. 1185/2012
Proc. n. 1342/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 1185 del Ruolo Generale
dell'anno 2012 promossa con ricorso in riassunzione depositato in
data 20 novembre 2012 da

[REDACTED]
elettivamente domiciliata a Reggio Emilia [REDACTED]
presso e nello studio dell'avv. [REDACTED]
che la rappresentano e difendono come da procure in atti

RICORRENTE

Contro

[REDACTED]
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata a Reggio Emilia, via [REDACTED] presso e nello
studio dell' avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende
unitamente agli avv. [REDACTED] come da
procura a margine della memoria difensiva

RESISTENTE

In punto a: sanzione disciplinare.

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 19 maggio 2015

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 19 maggio 2015

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Milano regolarmente notificato [redacted] spa conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro [redacted]

[redacted] affinché fosse accertata e dichiarata la legittimità del provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per 5 giorni adottato e comunicato da [redacted] con lettera del 16 aprile 2012 alla resistente.

Esponiva dettagliatamente le proprie ragioni.


Si costituiva con memoria depositata in data 25 ottobre 2012 [redacted] chiedendo che venisse dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Milano sezione lavoro a favore del Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro ovvero quella del Tribunale di Modena.


Chiedeva, quindi, che fosse dichiarato illegittimo, nullo o inefficace il provvedimento di sospensione per carenza del requisito di immediatezza della contestazione ed in subordine che venisse dichiarato illegittimo, nullo, inefficace il provvedimento per i motivi dedotti in narrativa con conseguente annullamento della

sospensione di cinque giorni irrogata con comunicazione del 16 aprile 2012.

Esponneva dettagliatamente le sue ragioni.


Il Tribunale di Milano con ordinanza del 9 novembre 2012 dichiarava l'incompetenza territoriale del giudice adito affermando la competenza del tribunale di Reggio Emilia o di quello di Roma.


 assumeva la causa con ricorso depositato in data 20 novembre 2012 davanti al Tribunale di Reggio Emilia e si costituiva con memoria depositata in data 24 gennaio 2013


La causa veniva istruita con l'escussione di testi e con la produzione di documenti.

All'udienza del 19 maggio 2015 la causa veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c..


Occorre, innanzitutto, verificare se la contestazione di addebito posta alla base della sanzione conservativa sia tempestiva.

A questo proposito si osserva che con lettera datata 2 marzo 2012 alla lavoratrice sono state contestate una serie di asserite gravi irregolarità in relazione alla gestione da parte della stessa degli anticipi sull'estero presentati dalla  avvenute tra luglio 2010 e giugno 2011 (cfr. lettera di contestazione doc. n. 4 di


Orbene si ritiene all'esito dell'istruttoria espletata e tenuto conto della documentazione in atti che la contestazione non sia tempestiva.

Si osserva, infatti, che come asserito dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 20719/2013) "In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza adottata a sua giustificazione ovvero a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore, con la precisazione che detto requisito va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo." e (Cass. lav n. 3532/2013) "Nell'ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, il principio di immediatezza della contestazione, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che l'imprenditore porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza, pena l'illegittimità del licenziamento."

Orbene applicando i suddetti principi al caso di specie si rileva,



innanzitutto, che l'istituto di credito non ha nel ricorso né nelle note difensive dedotto in maniera specifica né provato il motivo per cui le condotte della ricorrente oggetto di contestazione disciplinare le sono state contestate con tanto ritardo.

Né in contrario rileva che nella lettera di contestazione si dica che dette mancanze sono emerse conseguentemente al recente passaggio ad incaglio della posizione di [redacted] srl considerato che come risulta dalla documentazione in atti per gli anticipi su fattura era prevista una revisione periodica.

In particolare il testo unico del credito - titolo XV - anticipi e smobilizzo (circolare revisione n. 5 doc. n. 9 di [redacted] al punto 1.6.2. - adempimenti a carico della filiale [redacted] disponeva che: "Si istituisce una verifica periodica concernente la regolarità degli anticipi fatture in essere; con frequenza mensile sono estratti e caricati in procedura [redacted]. gli [redacted] entranti in specifici parametri individuati per essere sottoposti alle figure deputate al controlloil controllo deve essere eseguito da una Funzione terza (al fine di evitare "autocertificazioni"...."

Parimenti il mansionario interno [redacted] doc. n.10 [redacted] prevedeva al punto 15.1, Ctrl 1.12 : " Il Responsabile della filiale relazione verifica mensilmente le fatture presentate e non pagate alle rispettive scadenze ...Il responsabile verifica gli incassi relativi alle fatture anticipate evidenziando per le fatture scadute eventuali sostituzioni delle stesse tramite proroghe senza i relativi incassi"

Il teste [redacted] a, poi, riferito che: " A partire dal 2007/2008, se ben ricordo, è stata prevista dalla banca la necessità di far controfirmare le operazioni di anticipazioni fatture o contratti dal responsabile della struttura che in un primo momento era [redacted], poi il dott. [redacted]. In alcune occasioni mi hanno delegato, nella mia qualità di vice, ad effettuare questa funzione di riscontro. Quest'ultima consisteva precisamente nel verificare la documentazione cartacea che veniva presentata da ciascun gestore e che componeva il dossier documentale di ciascuna operazione di anticipo eseguita. Se il visto veniva emesso significava che l'operazione era stata vistata. Preciso che il gestore era incaricato della valutazione approfondita dell'operazione in tutti i suoi aspetti tecnici e che il successivo visto del responsabile o del vice veniva posto sulla base di una condivisione di massima dell'operazione eventualmente basandosi su approfondimenti richiesti verbalmente al gestore".

Il teste [redacted] poi riferito che: " Io verificavo le operazioni della sig.ra [redacted] a posteriori quando mi venivano sottoposte dagli assistenti dei gestori, ossia nella fattispecie, dall'assistente della sig.ra [redacted] lo "vistavo" tutte le operazioni della [redacted] che mi venivano sottoposte. Il "visto" è da intendersi come "visto commerciale" per quanto riguarda l'autorizzazione creditizia questa viene rilasciata a monte del singolo anticipo... Tutti i controlli della documentazione inerenti agli anticipi è

demandata, secondo il nostro ordinamento interno, al gestore; il mio "visto" è solo commerciale; a me interessa controllare se le condizioni economiche sono corrette oltre ad un rapido controllo formale ad es. sulla data della fattura e sull'importo della fattura in rapporto alla data e all'entità dell'anticipo"


Nè in contrario rileva che detto teste abbia aggiunto: " Non posso escludere di aver " vistato" l'anticipo su fattura pro forma senza esserne consapevole in quanto mi portavano centinaia di anticipi da visionare. Mi veniva portato un modello riassuntivo senza allegazione della documentazione completa sottostante, al massimo c'era copia della fattura".

Dalla deposizione di detto teste emerge, infatti, inequivocabilmente che c'era un costante controllo e lo stesso ha, comunque, anche riconosciuto che seppure non fosse allegata la documentazione completa comunque " al massimo c'era copia della fattura".

Occorre, poi, considerare che il teste [REDACTED] ha, comunque, detto in relazione alla funzione di riscontro che la stessa consisteva nel verificare la documentazione cartacea che veniva presentata da ciascun gestore e che componeva il dossier documentale di ciascuna operazione di anticipo eseguita.

Orbene anche da queste deposizioni si evince che stanti i controlli la banca era in grado di contestare i comportamenti posti alla base della sanzione conservativa tempestivamente e non a distanza di tanto tempo.

E', poi, chiaro che la contestazione relativa alla mancata revisione



dei fidi scaduta il 10 aprile 2010 non può che essere tardiva.

Si evidenzia, peraltro, ad abundantiam, che, anche non ritenendo pienamente provato quanto sopra detto, sarebbe stato, comunque, onere della banca a fronte delle contestazioni in merito della lavoratrice provare di aver effettuato tempestivamente la contestazione disciplinare e tale onere probatorio alla luce delle suddette prove testimoniali e documentali non può certamente considerarsi assolto.

Si precisa, inoltre, che la contestazione relativa all'estinzione dell'anticipo concesso sulle fatture pro forma n.1/11 del 01/11/2011 e del 02/02/2011 con accensione di altro finanziamento accordato a fronte della fattura n. 86/11 del 30 giugno 2011 contiene un evidente errore materiale nella parte in cui si riferisce al 1/11/2011 dal momento che si afferma che detto anticipo è stato estinto con accensione di finanziamento per fattura del 30 giugno 2011 ed è quindi evidentemente precedente e comunque la contestazione è relativa non all'anticipo, ma alle sue modalità di estinzione.

Si osserva del resto che il Tribunale di Roma con sentenza del 6 marzo 2014 decidendo su fattispecie del tutto analoga alla presente e relativa sempre a [REDACTED] ha concluso per la mancanza di tempestività della contestazione stante il decorso di nove mesi tra la contestazione e gli addebiti.

Anche il Tribunale di Milano nella sentenza n. ^{334/2015} ~~1013/2013~~ emessa tra le medesime parti per altra sanzione conservativa ha affermato

che " il trascorrere di ben nove mesi da febbraio a settembre rende tardive le contestazioni poi mosse alla convenuta con lettera del 22 ottobre 2012 a distanza quindi di 10 mesi dall'accertamento".

Si evidenzia, poi, ad abundantiam, che anche ove si volessero ritenere tardivi solo gli addebiti oltre l'anno la sanzione sarebbe comunque illegittima per difetto di proporzionalità dal momento che è stata la stessa banca ad irrogare una determinata sanzione per una pluralità di episodi e dal momento che la stessa non ha chiesto la riduzione della sanzione, la stessa non potrebbe essere ridotta dal giudice , ma può essere solo annullata.

Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. lav n. 8910/2007) "Il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., onde è riservato esclusivamente al titolare di esso, ragion per cui non può essere esercitato dal giudice in conseguenza dell'opposizione del lavoratore, neppure con riferimento alla riduzione della gravità della sanzione, salvo il solo caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite. Tuttavia, nell'ipotesi in cui sia lo stesso datore di lavoro, convenuto in giudizio per l'annullamento della sanzione, a chiedere, nel suo atto di costituzione (senza che sia necessaria, in merito, la proposizione di una domanda riconvenzionale in senso proprio), la riduzione della sanzione per



l'ipotesi in cui il giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, ritenga eccessiva (come nella specie) la sanzione già inflitta, l'applicazione all'esito del giudizio di una sanzione minore è da ritenersi legittima poiché la stessa non implica la sottrazione della sua autonomia all'imprenditore e realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima."

Da quanto sopra esposto deriva che stante la tardività della contestazione la sanzione deve essere dichiarata illegittima e annullata.

Stante la natura della controversia, le questioni trattate e i motivi della decisione devono essere compensate le spese giudiziali nella misura della metà.

Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1185/2012 R.G., così provvede :

1) Dichiarare l'illegittimità della sanzione di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per cinque giorni irrogata nei confronti di [REDACTED] con lettera del 16 aprile 2012 e per l'effetto l'annulla


2) Condanna [REDACTED] a persona del legale rappresentante pro

tempore a rifondere a [REDACTED] ese del presente
giudizio che liquida previa compensazione della metà nella restante
somma di euro 2000,00 oltre al rimborso spese forfettarie al 15%,
iva e cpa come per legge.

Reggio Emilia, 19 maggio 2015

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



L. PUGNOLLO GIUDICE
Maria Rita Serri